



- 14.19 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
- 14.20 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 14.21 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- nominare il Presidente del Consiglio Direttivo Territoriale e il Vice Presidente;
  - coordinare e promuovere le attività dei soci nel territorio di riferimento;
  - predisporre i bilanci consuntivi e sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
  - dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
  - predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
  - stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
  - nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, all'interno del territorio di riferimento;
  - deliberare la decadenza di un dirigente territoriale, nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
  - istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
  - nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
  - deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
  - deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di residenza.

#### ART. 15 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo di Slow Food Italia Aps, delle Associazioni Slow Food Regionali e delle Associazioni Slow Food Territoriali, è nominato in seno ai Consigli Direttivi di ciascuna associazione, ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 15.2 Al Presidente compete:
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo nonché curarne l'ordine del giorno;
  - curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - assumere autonomamente, nei casi di comprovata e motivata urgenza, provvedimenti in nome del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica alla prima riunione utile.

- 15.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, il quale ne assume temporaneamente i poteri di cui al presente articolo.

#### ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- 16.1 Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 30 del Cts, l'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo e il suo Presidente, il quale vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 16.2 L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi. Vengono altresì nominati due supplenti.
- 16.3 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.
- 16.4 I membri dell'Organo di Controllo devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2397 del c.c. oppure essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiamano, se e in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del c.c.
- 16.5 L'eventuale esercizio dell'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti, qualora non esercitata dall'Organo di Controllo, può essere affidata a un revisore o a una società di revisione nominata dall'Assemblea dei Soci.
- 16.6 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione ovvero con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
- 16.7 Le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Cts nominano un organo di controllo monocratico.

#### ART. 17 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

- 17.1 Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
- 17.2 È composto in numero dispari da un massimo di 5 (cinque) membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
- 17.3 Elegge, tra i propri membri, il Presidente.
- 17.4 Il Collegio Nazionale dei Garanti svolge funzione di giudice rispetto alle controversie tra l'Associazione Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti alle associazioni territoriali e tra le associazioni territoriali e le associazioni regionali nonché tra i soci persone giuridiche di qualsiasi livello fra loro e con l'Associazione Nazionale.
- 17.5 Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
- 17.6 La carica di membro del Collegio Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
- 17.7 La durata della carica è deliberata dall'Assemblea al momento della nomina.